

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1995

Istituzione dell'Ente parco nazionale del Gargano.

(GU n.181 del 4-8-1995 - Suppl. Ordinario n. 97)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente norme quadro in materia di aree protette;

Visto l'articolo 34, comma 1, lettera b), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevede l'istituzione del Parco nazionale del Gargano;

Visti altresì gli articoli 8 e 9 della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, relativi alla istituzione ed alla gestione degli Enti parco;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 4 novembre 1993 di perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale del Gargano;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 24 novembre 1994 di istituzione del comitato di gestione provvisoria del Parco nazionale del Gargano;

Vista la nota n. 1749/SCN/P/95 dell'11 febbraio 1995 del Ministro dell'ambiente con la quale è stato richiesto alla regione Puglia il parere di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la nota n. 2386 del 17 maggio 1995 con la quale la regione Puglia esprime il proprio parere in esito alla sopra citata nota dell'11 febbraio 1995;

Visto lo studio realizzato dal Servizio Conservazione della Natura del Ministero dell'ambiente "Programma d'azione urgente per le aree protette in Italia", con il quale sono state individuate le aree all'interno del territorio del parco nelle quali sono presenti habitat e specie d'interesse comunitario individuate dalle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, nonché habitat e specie di interesse nazionale;

Ritenuto di non poter accogliere le richieste di esclusione dal territorio del Parco di aree ricadenti in zone di tipo 1 poiché tali zone comprendono aree di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione;

Ritenuto di poter accogliere le richieste della regione Puglia di escludere dal territorio del Parco le aree ricadenti nelle zone di tipo 2 limitatamente alle aree nelle quali non è stata evidenziata la presenza di valori naturalistici di rilevanza comunitaria e quelle non necessarie al mantenimento di una continuità territoriale essenziale ai fini di una adeguata tutela dei siti di importanza naturalistica comunitaria;

Ritenuto altresì di poter accogliere la richiesta della regione Puglia di non escludere dal territorio del Parco alcune zone ricadenti nei comuni di Vico del Gargano, Peschici, Vieste e Mattinata in aree finalizzate alla costituzione di aree contigue ai sensi del citato decreto ministeriale 4 novembre 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 maggio 1995;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

1. E' istituito l'Ente parco nazionale del Gargano.
2. L'Ente parco nazionale del Gargano ha personalita' di diritto pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente.
3. All'Ente parco nazionale del Gargano si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
4. L'Ente parco nazionale del Gargano e' inserito nella tabella IV allegata alla predetta legge.
5. Il territorio del parco nazionale del Gargano e' delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale depositata in originale presso il ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso la regione Puglia e la sede dell'Ente parco nazionale del Gargano, ed allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, limitatamente al quadro d'unione in scala 1:50.000.
6. Nel territorio del Parco, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino all'approvazione del piano del parco di cui all'art. 12 della legge n. 394/91, si applicano le misure di salvaguardia riportate nell'allegato A) al presente decreto del quale costituisce parte integrante.
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il tesoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e' definita la dotazione organica dell'Ente parco.

Art. 2.

1. Sono organi dell'Ente parco nazionale del Gargano:
 - a) il presidente;
 - b) il consiglio direttivo;
 - c) la giunta esecutiva;
 - d) il collegio dei revisori dei conti;
 - e) la comunita' del Parco.
2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del presente articolo e' effettuata secondo le disposizioni e le modalita' previste dall'articolo 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10 della legge n. 394/1991.
3. Il consiglio direttivo dell'Ente parco del Gargano individua la sede dell'Ente stesso, entro sessanta giorni dal suo insediamento.
4. L'Ente parco puo' avvalersi di personale in posizione di comando, nonche' di mezzi e strutture messi a disposizione dalle regioni, dalle province interessate, dagli enti locali nonche' da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3.

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:
 - a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
 - b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
 - c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
 - d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - e) gli eventuali redditi patrimoniali;
 - f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
 - g) i proventi delle attivita' commerciali e promozionali;
 - h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
 - i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attivita' dell'Ente parco.
2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

Art. 4.

1. Il comitato di gestione provvisoria del Parco nazionale del

Gargano di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 17 novembre 1994 mantiene le proprie attribuzioni fino all'insediamento del consiglio direttivo dell'Ente parco. Ad esso si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 2, comma 4.

2. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addi' 5 giugno 1995

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

BARATTA, Ministro dell'ambiente

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1995

Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 207

ALLEGATO A

(previsto dall'art. 1, comma 6)

MISURE DI SALVAGUARDIA DEL PARCO NAZIONALE DEL GARGANO

Art. 1.

Zonazione interna

1. L'area del Parco nazionale del Gargano, cosi' come delimitata nella cartografia allegata, e' suddivisa nelle seguenti zone:

zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione;

zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e culturale con maggior grado di antropizzazione.

Art. 2.

Tutela e promozione

Nell'ambito del territorio di cui al precedente articolo 1, sono assicurate:

a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarita' geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunita' biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici;

b) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo ed ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici e delle attivita' agro-silvo-pastorali e tradizionali;

c) la promozione di attivita' di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonche' di attivita' ricreative compatibili;

d) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici.

Art. 3.

Divieti generali

1. Sono vietate su tutto il territorio del Parco nazionale del Gargano le seguenti attivita':

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco. Alle specie ittiche si applica la normativa vigente, salvo quanto previsto alla lettera c), del comma 1, del successivo articolo 4;

b) la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco; sono peraltro consentiti, anche in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1993 n. 352, il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e consuetudini locali;

c) l'introduzione in ambiente naturale non recintato di specie e popolazioni estranee alla flora ed alla fauna autoctona;

d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'Ente parco;

e) l'apertura in nuovi siti di cave, miniere e discariche escluse le discariche per rifiuti solidi urbani ed inerti;

f) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e cattura, se non autorizzata;

g) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; e' consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;

h) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo;

i) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;

l) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle abitazioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, purché realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche.

Art. 4.

Divieti in zona 1

1. Nelle aree di zona 1, di cui al precedente art. 1 vigono i seguenti ulteriori divieti:

a) lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;

b) la circolazione dei natanti a motore lungo le aste fluviali ed i bacini lacustri, fatta eccezione per le eventuali attività di sorveglianza, di soccorso e di esercizio della pesca professionale autorizzata;

c) la pesca sportiva e l'introduzione in ambiente naturale di specie, razze e popolazioni estranee alla flora spontanea ed alla fauna autoctona;

d) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime delle acque, fatte salve le opere necessarie alla sicurezza delle popolazioni;

e) l'apertura di nuove cave, miniere e discariche per rifiuti solidi urbani e inerti;

f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del Parco;

g) la realizzazione di nuove opere di mobilità: ferrovie, filovie, impianti a fune ed aviosuperfici, tracciati stradali ad eccezione di quelli previsti alle lettere a) ed e) del comma 1, del successivo articolo 6.

Art. 5.

Regime autorizzativo generale

1. Su tutto il territorio del Parco nazionale del Gargano, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4, nonché dai successivi articoli 6 e 7, sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti e, ove esistenti, le norme sulla ricostruzione delle zone terremotate.

2. Sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco:

i nuovi strumenti urbanistici generali o quelli non ancora definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto;

le eventuali varianti, totali o parziali, agli strumenti urbanistici generali vigenti, non definitivamente approvate alla data di entrata in vigore del presente decreto;

i piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee "C" "D" ed "F", o ad esse assimilabili, di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, non definitivamente approvati e quelli

per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di emanazione del presente decreto, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti.

3. Le utilizzazioni boschive ricadenti all'interno del perimetro del Parco nazionale del Gargano vengono autorizzate dall'autorità competente territorialmente, secondo le normative regionali vigenti in materia, salvo quanto previsto dalla lettera e), comma 1, del successivo art. 6 e dalla lettera e), comma 1, del successivo art. 7.

Art. 6.

Regime autorizzativo in zona 1

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4, sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco, i seguenti nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio:

a) opere di mobilità che non rientrino tra quelle indicate alla lettera g), comma 1, del precedente art. 4 e in particolare i tracciati stradali interpoderali, nonché quelle che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano già state autorizzate da parte delle competenti autorità e per le quali non sia stato dato inizio ai lavori;

b) opere fluviali comprese le opere che comportano modifiche del regime delle acque ai fini della sicurezza delle popolazioni;

c) opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori;

d) opere di trasformazione e bonifica agraria;

e) piani economico-forestali, nonché l'apertura di nuove piste forestali e tagli di utilizzazione dei boschi trattati a fustaia;

f) realizzazione di bacini idrici e centrali idroelettriche;

g) ogni attività che richieda l'uso di esplosivi;

h) impianti di acquacoltura;

i) la realizzazione di nuovi edifici, ed il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti all'interno delle zone territoriali omogenee "E" di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, ad esclusione di:

interventi già autorizzati e regolarmente iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto;

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio, così come definiti alle lettere a) , b) , c), dell'articolo 31 della legge n. 457 del 1978;

interventi di adeguamento tecnologico e funzionale;

l) alterazioni tipologiche dei manufatti e qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi.

2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'Ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto al successivo art. 8, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi.

In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, l'ente di gestione provvederà ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.

Art. 7.

Regime autorizzativo in zona 2

1. Salvo quanto disposto dal precedente articolo 3, sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco, i nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio, per i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non sia stato effettuato l'inizio dei lavori:

a) opere di mobilità, e in particolare: tracciati stradali o le

modifiche di quelle esistenti, ferrovie, filovie, impianti a fune ed aviosuperfici;

b) opere fluviali comprese le opere che comportano modifiche del regime delle acque ai fini della sicurezza delle popolazioni;

c) opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, derivazioni, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori, ripetitori, captazioni ed adduzioni idriche;

d) opere di trasformazione e bonifica agraria;

e) piani economico-forestali, nonche' l'apertura di nuove piste forestali;

f) coltivazioni di cave e miniere esistenti;

g) realizzazione di bacini idrici e centrali idroelettriche;

h) impianti per allevamenti intensivi ed impianti di stoccaggio agricolo, cosi' come definiti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria;

i) apertura di discariche per rifiuti solidi urbani e per inerti, nel rispetto delle normative vigenti;

l) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione d'uso per quelli esistenti, all'interno delle zone territoriali omogenee "E", di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, con esclusione degli ampliamenti edilizi effettuati nel rispetto e nei limiti degli strumenti urbanistici vigenti.

2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'Ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto al successivo art. 8, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi.

In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, l'ente di gestione provvedera' ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.

Art. 8.

Modalita' di richiesta di autorizzazioni

1. L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte dell'Ente parco, per quanto disposto dai precedenti articoli 5, 6 e 7 e' subordinato al rispetto, da parte del richiedente, delle seguenti condizioni:

a) gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli Enti istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto richiesto dalla normativa vigente;

b) l'autorizzazione e' rilasciata, per le opere che interessano esclusivamente le aree ricadenti nelle zone 2, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potra' essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni per necessita' di istruttoria; decorsi i predetti termini, l'autorizzazione si intende rilasciata.

2. Le richieste di autorizzazioni concernenti gli atti di cui al precedente art. 5, comma 2 debbono essere trasmesse all'Ente parco prima della loro definitiva approvazione e dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativo. Le autorizzazioni sono rilasciate entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta corredata da copia di tutti gli atti del procedimento; tale termine puo' essere prorogato per una sola volta per ulteriori sessanta giorni per necessita' istruttorie. Decorsi i predetti termini, l'autorizzazione si intende rilasciata.

Art. 9.

Sorveglianza

La sorveglianza sul territorio di cui al precedente articolo 1 e'

affidata al Corpo forestale dello Stato, nelle forme e nei modi previsti dall'art. 21 della legge n. 394/91, all'Arma dei carabinieri ed alle altre Forze di polizia i cui appartenenti rivestano la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.

----> Vedere da Pag. 15 a Pag. 31 del S.O. <----



Ministero dell' Ambiente
SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA

PARCO NAZIONALE DEL GARGANO


Quadro d'unione
riferito ai fogli IGM alla scala 1:50.000

Serracapriola F°382	Sannicandro F°383	Vico del Gargano F°384	Vieste F°385
	San Severo F°396	Manfredonia F°397	Mattinata F°398
		Zapponeta F°409	

LEGENDA CARTOGRAFIA ALLEGATA

Zona 1

Zona 2





PROVA DI CONCORSO


CONCORSO PER LA NOMINA A UFFICIALE DI 1° GRADO
 DELLA CORONA UFFICIALE DI 1° GRADO
 DELLA CORONA UFFICIALE DI 1° GRADO
 DELLA CORONA UFFICIALE DI 1° GRADO

CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA CORONA
 CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA CORONA
 CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA CORONA
 CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA CORONA

CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA CORONA
 CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA CORONA
 CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA CORONA
 CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA CORONA

CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA CORONA
 CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA CORONA
 CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA CORONA
 CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA CORONA


CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA CORONA
 CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA CORONA
 CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA CORONA
 CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA CORONA




CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA CORONA
 CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA CORONA
 CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA CORONA
 CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA CORONA

CARTA D'ITALIA - SCALA 1:50000
Foglio N. 281 - SANNICANDRO GARGANO

SANNICANDRO GARG



ANICO



FOGLIO N° 285 - S. MARINO GARABATO
SINO AL 1927, QUADRO 1 - 285

PROVINCIA DI CATANIA - S. MARINO GARABATO
CANTIERI DI S. MARINO GARABATO

DETERMINAZIONE QUANTITÀ SABBIA - CIOTTE

Il foglio di calcolo sottostante, compilato in base alle rilevazioni fatte in campo, ha lo scopo di determinare la quantità di sabbia e ciotte da estrarre per la costruzione di un lotto di opere. Le quantità sono calcolate in base alle dimensioni del lotto e alla profondità delle opere.

LOTTO	PROFONDITÀ (M)	QUANTITÀ SABBIA (M ³)	QUANTITÀ CIOTTE (M ³)
1	0,50	100	200
2	0,75	150	300
3	1,00	200	400
4	1,25	250	500
5	1,50	300	600
6	1,75	350	700
7	2,00	400	800
8	2,25	450	900
9	2,50	500	1000
10	2,75	550	1100
11	3,00	600	1200
12	3,25	650	1300
13	3,50	700	1400
14	3,75	750	1500
15	4,00	800	1600
16	4,25	850	1700
17	4,50	900	1800
18	4,75	950	1900
19	5,00	1000	2000
20	5,25	1050	2100
21	5,50	1100	2200
22	5,75	1150	2300
23	6,00	1200	2400
24	6,25	1250	2500
25	6,50	1300	2600
26	6,75	1350	2700
27	7,00	1400	2800
28	7,25	1450	2900
29	7,50	1500	3000
30	7,75	1550	3100
31	8,00	1600	3200
32	8,25	1650	3300
33	8,50	1700	3400
34	8,75	1750	3500
35	9,00	1800	3600
36	9,25	1850	3700
37	9,50	1900	3800
38	9,75	1950	3900
39	10,00	2000	4000
40	10,25	2050	4100
41	10,50	2100	4200
42	10,75	2150	4300
43	11,00	2200	4400
44	11,25	2250	4500
45	11,50	2300	4600
46	11,75	2350	4700
47	12,00	2400	4800
48	12,25	2450	4900
49	12,50	2500	5000
50	12,75	2550	5100
51	13,00	2600	5200
52	13,25	2650	5300
53	13,50	2700	5400
54	13,75	2750	5500
55	14,00	2800	5600
56	14,25	2850	5700
57	14,50	2900	5800
58	14,75	2950	5900
59	15,00	3000	6000
60	15,25	3050	6100
61	15,50	3100	6200
62	15,75	3150	6300
63	16,00	3200	6400
64	16,25	3250	6500
65	16,50	3300	6600
66	16,75	3350	6700
67	17,00	3400	6800
68	17,25	3450	6900
69	17,50	3500	7000
70	17,75	3550	7100
71	18,00	3600	7200
72	18,25	3650	7300
73	18,50	3700	7400
74	18,75	3750	7500
75	19,00	3800	7600
76	19,25	3850	7700
77	19,50	3900	7800
78	19,75	3950	7900
79	20,00	4000	8000
80	20,25	4050	8100
81	20,50	4100	8200
82	20,75	4150	8300
83	21,00	4200	8400
84	21,25	4250	8500
85	21,50	4300	8600
86	21,75	4350	8700
87	22,00	4400	8800
88	22,25	4450	8900
89	22,50	4500	9000
90	22,75	4550	9100
91	23,00	4600	9200
92	23,25	4650	9300
93	23,50	4700	9400
94	23,75	4750	9500
95	24,00	4800	9600
96	24,25	4850	9700
97	24,50	4900	9800
98	24,75	4950	9900
99	25,00	5000	10000


DATI DI RISPONDERE DEL S. COMUNE DELLA CANTÀ

Il foglio di calcolo sottostante, compilato in base alle rilevazioni fatte in campo, ha lo scopo di determinare la quantità di sabbia e ciotte da estrarre per la costruzione di un lotto di opere. Le quantità sono calcolate in base alle dimensioni del lotto e alla profondità delle opere.

Il foglio di calcolo sottostante, compilato in base alle rilevazioni fatte in campo, ha lo scopo di determinare la quantità di sabbia e ciotte da estrarre per la costruzione di un lotto di opere. Le quantità sono calcolate in base alle dimensioni del lotto e alla profondità delle opere.


CARTA D'ITALIA - SCALA 1:50.000
Foglio 47 - VICO DEL GARDA


VICO DEL GARDA



CARTA D'ITALIA - SCALA 1:50.000
FOGLIO N° 386 - VIESTE

VIESTE





FOGLIO N° 00 - WEST
SISTEMA NAZIONALE DI COORDINATE UTM

CONVERSIONE COORDINATE GEOGRAFICHE IN COORDINATE UTM
 Il sistema di coordinate geografiche (latitudine e longitudine) viene convertito in coordinate UTM (Easting e Northing) secondo le norme stabilite dall'Organizzazione Internazionale di Geografia e Statistica (OIGS).

CONVERSIONE COORDINATE GEOGRAFICHE IN COORDINATE UTM

Il sistema di coordinate geografiche (latitudine e longitudine) viene convertito in coordinate UTM (Easting e Northing) secondo le norme stabilite dall'Organizzazione Internazionale di Geografia e Statistica (OIGS).


Latitudine	Longitudine	Easting	Northing
49° 00' 00"	00° 00' 00"	100000	5400000
49° 00' 00"	01° 00' 00"	110000	5400000
49° 00' 00"	02° 00' 00"	120000	5400000
49° 00' 00"	03° 00' 00"	130000	5400000
49° 00' 00"	04° 00' 00"	140000	5400000
49° 00' 00"	05° 00' 00"	150000	5400000
49° 00' 00"	06° 00' 00"	160000	5400000
49° 00' 00"	07° 00' 00"	170000	5400000
49° 00' 00"	08° 00' 00"	180000	5400000
49° 00' 00"	09° 00' 00"	190000	5400000
49° 00' 00"	10° 00' 00"	200000	5400000

CONVERSIONE COORDINATE UTM IN COORDINATE GEOGRAFICHE

Il sistema di coordinate UTM (Easting e Northing) viene convertito in coordinate geografiche (latitudine e longitudine) secondo le norme stabilite dall'Organizzazione Internazionale di Geografia e Statistica (OIGS).

MAPPA DI LOCALIZZAZIONE DEL FOGLIO

Il foglio è parte di un sistema di coordinate UTM di 10° di lato. La mappa mostra la posizione del foglio rispetto al sistema di coordinate UTM.



INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI BARRI (S.M. IN P.E.)


Coordinate UTM	Esistenza di Barri
100000 - 110000	1
110000 - 120000	2
120000 - 130000	3
130000 - 140000	4
140000 - 150000	5
150000 - 160000	6
160000 - 170000	7
170000 - 180000	8
180000 - 190000	9
190000 - 200000	10

LEGENDA

Il simbolo indica la presenza di un barri. Il simbolo indica la presenza di un barri.


CARTA D'ITALIA - SCALA 1:50 000
Foglio 07 - SAN SEVERO

SAN SEVERO



CARTA D'ITALIA - SCALA 1:50.000
Foglio n° 391 - MANFREDONIA

MANFREDONIA






Foglio n° 27 - S. MARINO
 S. MARINO, MARCHE 1:50.000

PROIEZIONE UTM (MERCATOR) FUSO 12° E
 LE COORDINATE UTM (MERCATOR) SONO ESPRESSE IN METRI
 LE COORDINATE GEOGRAFICHE (LONGITUDINE E LATITUDINE) SONO ESPRESSE IN SECONDI
 LE COORDINATE UTM (MERCATOR) SONO ESPRESSE IN METRI


QUANTITATIVA CILINDRICA S. MARINO


NUMERO	DESCRIZIONE	VALORE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



CARTA D'ITALIA - SCALA 1:50 000
Foglio n° 291 MATTINATA

MATTINATA





**CONCORSO PER LA NOMINAZIONE
DEI COMPONENTI DEL TRIBUNALE**


PROVVEDIMENTO MINISTERIALE
del 12/12/1994 (n. 123)

Il Ministero della Giustizia, in esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/1993 (n. 30) e del decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/1993 (n. 31), ha provveduto alla nomina dei componenti del Tribunale di [] per il triennio 1995-1997.

**CONCORSO PER LA NOMINAZIONE
DEI COMPONENTI DEL TRIBUNALE**

Il Ministero della Giustizia, in esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/1993 (n. 30) e del decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/1993 (n. 31), ha provveduto alla nomina dei componenti del Tribunale di [] per il triennio 1995-1997.

Pos.	Cognome	Nome	Grado	Classe
1.	[]	[]	[]	[]
2.	[]	[]	[]	[]
3.	[]	[]	[]	[]
4.	[]	[]	[]	[]
5.	[]	[]	[]	[]



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA


DIREZIONE CENTRALE

via [] n. []
00187 Roma

tel. []
fax []

CARTA D'ITALIA - SCALA 1:50 000
Foglio n° 495 ZAPPONETA

ZAPPONETA



95A4303




FOGLIO N° 400-01/0001
DELLA REGIONE A. 100

PROVINCIA DI ...
...
...

CONTOGGIO ...

...
...
...



...

...

...